
Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

(OASA)

Modifica del XXX

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 77 cpv. 2

² Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

xxxx 2013

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 142.201